

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../334743/2004

OGGETTO: COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL P.R.G.C.M – ADEGUAMENTO AL P.A.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.C.M, adottato dal Comune di San Colombano Belmonte, con deliberazione del C.C. n. 38 del 22/12/2003 (*pratica n. 87/2003*), che ha trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 22/12/2003 di adozione, per adeguarsi al vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.)

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C.M. vigente:

- l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico individuando le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della circolare P.G.R. 08/05/96 n. 7/LAP (e successiva Nota Tecnica Esplicativa);
- l'individuazione di nuove aree residenziali di nuovo impianto per ricucire gli spazi tra l'abitato del Capoluogo e la frazione di Buasca;
- revisione della dislocazione - estensione delle aree a servizi;
- potenziamento di tre tratti di strada e di sezioni poco adeguate alla mole del traffico veicolare previsto, localizzati in prossimità delle nuove aree residenziali e delle aree residenziali di completamento;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio difesa del suolo in data 12/02/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C.M. adottato dal Comune di San Colombano Belmonte con deliberazione C.C. n. 38 del 22/12/2003, le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto attiene le aree residenziali di nuovo impianto RN2 – RN3, localizzate fuori dal centro abitato e a ridosso della S.P. 43, si rammenta quanto segue:
 - non potranno essere realizzati accessi diretti dalla S.P. 43 come previsto dall'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C.: “... tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ...”;
 - gli elaborati cartografici dovranno riportare le fasce di rispetto, a protezione dei nastri e degli incroci stradali, anche sulle aree residenziali di nuovo impianto, in quanto il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 56/77 stabilisce quanto segue: “*Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a m. 6,00*”;
 - b) per quanto riguarda le aree poste a ridosso del Torrente Gallenca (IR5 – RN2- RN3) si rammenta che il Torrente è inserito nell'elenco dell'art. 20 del P.T.R. “*Rete dei corsi d'acqua principali*” e pertanto tutte le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89, sono soggette ad autorizzazione della Regione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14.5 delle N.d.A. del P.T.C., in dette aree, è prevista la formazione di un Piano Paesistico o Piano Territoriale con specifica valenza paesistica, di competenza Regionale. Nelle more della formazione ed approvazione dei Piani sopra richiamati il P.T.C. prevede che:

“..... i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l’individuazione e la tutela dell’ambiente naturalistico e paesaggistico esistente”. Sarebbe inoltre opportuno che le aree a servizi della zona industriale venissero evidenziati cartograficamente nel P.R.G.C.M.;

- c) dall’esame della carta geomorfologia e dei dissesti il evidenzia quanto segue:
- la presenza di alcune discrepanze rispetto ai dati contenuti nella Banca Dati della Provincia di Torino e quelli riportati dall’I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani), soprattutto per quanto riguarda i fenomeni gravitativi. Si suggerisce pertanto di consultare la documentazione sopra citata, integrando eventualmente gli elaborati in esame, con particolare attenzione alle aree su cui insistono i centri abitati e i settori inseriti in classe I e II;
 - l’opportunità di riportare i dissesti rilevati sul territorio comunale anche nella Carta di sintesi, secondo quanto indicato al punto 4.5 della Circolare P.G.R. 8 maggio 96 n. 7/LAP ;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di San Colombano Belmonte ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....